

## REGOLAMENTO (CE) N. 2922/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1995

relativo al rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP per il primo trimestre del 1996

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafi 1 e 2,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se i quantitativi di banane originarie di uno degli Stati ACP indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93, oggetto di domande di titoli di importazione, superano sensibilmente il quantitativo fissato per il periodo considerato, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione da applicare ad ogni domanda di titolo in cui figura tale Stato di origine;

considerando che il regolamento (CE) n. 2710/95 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato i quantitativi per l'importazione nella Comunità di banane originarie degli Stati ACP nel quadro dei quantitativi tradizionali per il primo trimestre del 1996;

considerando che i quantitativi oggetto delle domande di importazione di banane tradizionali ACP per il primo

trimestre del 1996 superano, per il Camerun i quantitativi fissati dal regolamento (CE) n. 2710/95; che è pertanto opportuno fissare una percentuale unica di riduzione per ogni domanda indicante questa origine, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che è necessario che le disposizioni previste dal presente regolamento acquistino immediatamente efficacia, onde permettere che i titoli di importazione siano rilasciati al più presto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il primo trimestre del 1996, per quanto riguarda le domande di titoli di importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP, i titoli sono rilasciati:

- per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione di 0,9999 per le domande recanti l'origine Camerun;
- per l'intero quantitativo indicato nella domanda nel caso degli altri Stati di origine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 282 del 24. 11. 1995, pag. 1.